

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE E DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI

RELAZIONE TECNICA

L' **ARTICOLO 1, COMMA 1**, - introducendo l'articolo 25-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2022 - prevede l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado e la stipula di accordi finalizzati a integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze del tessuto produttivo e territoriale.

Più in dettaglio con riguardo all'introducendo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, il **comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce disposizioni di natura ordinamentale volte all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto intende ampliare il processo di sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 279, all'interno della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1. In proposito, si evidenzia che i suddetti percorsi sperimentali, a legislazione vigente, sono garantiti attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo delle risorse professionali e strumentali disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado all'interno della filiera formativa tecnologico-professionale non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la riduzione di un anno nella durata del corso di studi secondario di secondo grado è controbilanciata da: a) un maggiore numero di ore settimanali di lezione; b) un maggiore numero annuale di giorni di lezione; c) la sostanziale invarianza delle materie di insegnamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 832/2015).

Più precisamente, si osserva che i nuovi percorsi quadriennali sperimentali non incidono sull'esistente dotazione organica dei docenti che, dunque, resta invariata, per lo svolgimento di ulteriori e differenti attività di personalizzazione del percorso formativo, quali, ad esempio: la programmazione di forme di compresenza dei docenti, il potenziamento dell'utilizzo dei laboratori e lo svolgimento di iniziative alternative alla didattica tradizionale o che coinvolgono i rappresentanti del mondo del lavoro.

L'aspetto innovativo della riforma è rappresentato, altresì, dal fatto che la sperimentazione consente di prevedere una rimodulazione del monte orario annuale personalizzato per gli alunni al fine di rendere i percorsi formativi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera tecnologico-professionale.

La compressione del percorso formativo in quattro anni, infatti, lascia invariato l'obiettivo formativo ma consente agli istituti della filiera di utilizzare, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, il monte ore relativo al quinto anno, prevedendo la possibilità di redistribuire quest'ultimo - pari a 1056 ore negli istituti tecnici e negli istituti



professionali - nei quattro anni precedenti e di considerarlo come tetto massimo a disposizione per lo svolgimento delle attività della filiera. Ciò è, peraltro, coerente con ogni meccanismo di sperimentazione didattica già previsto dal sistema, secondo quanto già avviene in applicazione dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Si specifica, altresì, a integrazione di quanto sopra esposto, che la sperimentazione - al pari di quella già prevista dal vigente Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado - è realizzata mediante il ricorso flessibilità e dell'autonomia didattica e organizzativa (come previsto dall'articolo 11, DPR n. 275 del 1999: "*Iniziativa finalizzate all'innovazione*") che consente agli istituti scolastici di avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò significa, per quanto ad aspetti organizzativi preliminari, che il numero delle scuole coinvolte sarà individuato a valle di apposito avviso ministeriale finalizzato a raccogliere le adesioni delle scuole interessate a far parte della sperimentazione. Inoltre, si segnala che il comma 8, cpv. art. 25-bis del presente ddl, demanda l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche coinvolte al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei percorsi formativi, le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche e laboratoriali in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsti dalle norme contrattuali e senza incidere sull'organico dell'autonomia, ad avviare la didattica laboratoriale, ad adottare metodologie innovative, utilizzando le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell'organico dell'autonomia.

Il nuovo sistema progettuale non richiede, quindi, incremento di personale ATA o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per garantire l'apertura delle scuole oltre, eventualmente, gli orari già previsti.

Si precisa, inoltre, che la costituzione di nuovi percorsi sperimentali quadriennali con eventuale integrazione e ampliamento dell'offerta formativa non determina un soprannumero di docenti che necessitano di ricollocazione, in quanto, come già detto, a fronte della compressione del percorso di studi in quattro anni e di una rimodulazione del monte ore e delle attività al fine di rendere questi ultimi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera, l'organico del personale resta comunque invariato.

Queste innovazioni si muoveranno di pari passo - ma su piani diversi - ai percorsi formativi che, invece, continueranno ad essere quinquennali, senza che la contemporanea presenza degli stessi (che presuppongono, come detto, monte orario e attività differenti) possa comportare incompatibilità o inefficienze. Tutto ciò, peraltro, secondo le modalità tipiche di ogni sperimentazione che, come detto, conosce già un suo riconoscimento normativo primario nel più volte citato art. 11 DPR n. 275 del 1999.

Si osserva, infine, che la filiera di cui al presente DDL si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, senza alterare i traguardi di livello europeo previsti dalle *milestone* e dai *target* del Piano, e già concordati con la Commissione europea. Si tratta, infatti, di due interventi normativi distinti, ma interconnessi, in quanto



entrambi necessari all'adeguamento dei percorsi formativi tecnici e professionali, rispetto alle nuove necessità socio-economiche.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a consentire - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente - alle Regioni e agli Uffici scolastici regionali di stipulare accordi, anche con la partecipazione delle Fondazioni ITS Academy, delle Università, delle istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, per l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali funzionali alle esigenze specifiche dei territori. Nell'ambito di tali accordi possono essere anche istituite reti, denominate *campus*, a cui possono afferire soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), Fondazioni ITS Academy, Università, istituzioni AFAM e i predetti soggetti pubblici e privati, istituti tecnici e istituti professionali che erogano percorsi sperimentali.

Si specifica, in particolare, che l'ampliamento dell'offerta formativa e la stipula di contratti di prestazioni di opera sono attuate comunque nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto da apposita clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9.

Si evidenzia, infine, che la presente disposizione costituisce una specificazione di una norma già presente nell'ordinamento scolastico, avente carattere generale, che abilita già le istituzioni scolastiche ad avvalersi del contributo di esperti esterni per finalità di insegnamento (articolo 44 del DI 129/2018 che è il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento agli istituti tecnici, l'art. 5, co. 3 del DPR 5 marzo 2010, n. 88 nonché per gli Istituti professionali l'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.lgs. 61 del 2017).

Il **comma 4** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la norma ha natura ordinamentale, in quanto, previa adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale, prevede che i soggetti in possesso del diploma professionale possano iscriversi ai percorsi delle Fondazioni ITS Academy. La disposizione, inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una disposizione di carattere ordinamentale avente ad oggetto la valutazione dei percorsi formativi da parte di INVALSI per consentire l'iscrizione ad un percorso di istruzione tecnologica superiore.

Il **comma 5** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una disposizione di carattere ordinamentale volta a riconoscere ai soggetti in possesso di un diploma professionale la facoltà di sostenere l'esame di Stato presso un istituto professionale, senza il previo sostenimento dell'esame preliminare.

Il **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto elenca - per i soggetti partecipanti agli accordi di cui al comma 3 - specifici benefici, che sono già previsti a legislazione vigente.

Il **comma 7** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che gli accordi di cui al comma 3 possano, altresì, prevedere ulteriori specifici benefici, relativi all'insegnamento delle lingue straniere, alla promozione di accordi



di partenariato, alla valorizzazione delle opere di ingegno e al trasferimento tecnologico. Resta ferma, in ogni caso, per le attività sopra citate, la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.

Il **comma 8** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contiene disposizioni di carattere procedurale volte all'attuazione e al monitoraggio della filiera di cui al comma 1 e dei percorsi sperimentali, nonché alla definizione dei criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi dei percorsi universitari.

Infine, il **comma 9** prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative contenute nell'articolo, la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**ARTICOLO 1, COMMA 2**, si collega al comma 8 del citato articolo 25-bis, previsto dal comma 1 del presente articolo, stabilendo che il decreto ministeriale ivi previsto dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che reca la detta novella al decreto-legge n. 144 del 2022, pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**ARTICOLO 2** del DDL, al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", configurata come autonoma struttura ministeriale, con l'obiettivo di: promuovere le sinergie tra la filiera tecnico professionale costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro; e di migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse al trasferimento tecnologico, l'orientamento professionale e l'alternanza scuola lavoro e quindi agevolare la transizione nel mondo del lavoro.

Il **comma 2** stabilisce la composizione della struttura di missione, prevedendo che sia costituita da un direttore generale con funzioni di coordinatore e da un contingente di personale in servizio presso il Ministero, nonché da un massimo di otto esperti individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per garantire maggiore efficacia alla sua azione di raccordo tra il MIM, le istituzioni scolastiche ed il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri necessari e la relativa copertura finanziaria.

Gli oneri della Struttura tecnica di missione sono quantificati come di seguito indicato:

- un direttore generale con funzioni di coordinatore della struttura a cui è corrisposto il trattamento economico parametrato a quello di un direttore generale di ruolo del Ministero, come di seguito indicato.



Totale trattamento fondamentale e posizion fissa e variabile lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri da retribuzione di risultato	Retribuzione pro-capite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Retribuzione totale pro capite lordo stato - con incr contratt CCNL 2019-2021 e IVC a decorrere 2022
220.736,12	33.474,91	10.946,30	265.157,33	10.022,95	400,62	275.580,90

- Le funzioni di supporto amministrativo sono svolte da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Possibilità di avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nel settore, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
- Con riferimento alle SPESE DI FUNZIONAMENTO, si stimano gli oneri di seguito riportati, coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
ANNO 2024	A REGIME DALL'ANNO 2025
60.391	4.026

Si stima che la struttura tecnica non sarà operativa prima del 1° gennaio 2024.

La copertura dei predetti oneri pari a 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è garantita attraverso la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'**ARTICOLO 3** è volto a modificare la disciplina della valutazione comportamento delle studentesse e degli studenti per valorizzarne l'importanza. A tal fine, con i commi 1 e 2 si interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e*



certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica). Inoltre, i commi 3 e 4 delegano il Governo ad adottare uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di provvedere alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, intervenendo sul d.P.R. n. 249/1988 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), e sul d.P.R. n. 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.)

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

